



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001**

**AGGIORNAMENTO
APPROVATO CON DELIBERA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 18 GIUGNO 2020**



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

SOMMARIO

1. PREMESSA	5
1.1 GLOSSARIO	5
2. INTRODUZIONE	7
2.1 FATTISPECIE DI REATO	7
2.1.1 Delitti contro la pubblica amministrazione	9
2.1.2 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	10
2.1.3 Delitti di criminalità organizzata	11
2.1.4 Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	12
2.1.5 Delitti contro l'industria e il commercio	13
2.1.6 Reati Societari	13
2.1.7 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	14
2.1.8 Delitti contro la personalità individuale	15
2.1.9 Reati in materia di abusi di mercato	16
2.1.10 Reati Transnazionali	16
2.1.11 Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro	17
2.1.12 Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	17
2.1.13 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	17
2.1.14 Delitti contro l'amministrazione della giustizia	19
2.1.15 Delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente	19
2.1.16 Delitti riconducibili all'impiego di cittadini di paesi terzi	21
2.1.17 Delitti riconducibili al razzismo e alla xenofobia	21
2.1.18 Delitti riconducibili alla frode in competizioni sportive e gioco illegale	21
2.2 APPARATO SANZIONATORIO	23
2.3 DELITTI TENTATI	26
2.4 REATI COMMESSI ALL'ESTERO	26
2.5 SINDACATO DI IDONEITA'	27
3. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	28
4. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ	30
4.1 BIRRA CASTELLO	30
4.2 MODELLO DI GOVERNANCE	30
4.2.1 Assemblea Generale	31



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

4.2.2	Consiglio di Amministrazione	34
4.2.3	Collegio Sindacale e revisione legale dei conti	38
4.2.4	Amministratore delegato	40
4.2.5	Unità Organizzative	40
5.	L'ASSETTO ORGANIZZATIVO	42
6.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BIRRA CASTELLO SPA	43
6.1	LA METODOLOGIA SCELTA PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BIRRA CASTELLO SPA	43
6.1.1	FASE 1: Identificazione delle aree di rischio	44
6.1.2	FASE 2: Rilevazione della situazione esistente (as-is)	44
6.1.3	FASE 3: Gap analysis e piano di azione (action plan)	45
6.1.4	FASE 4: Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo e sua adozione ⁴⁶	46
6.2	GLI OBIETTIVI DELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BIRRA CASTELLO SPA	47
6.3	GLI ELEMENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BIRRA CASTELLO SPA	48
7.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	49
7.1	L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI BIRRA CASTELLO SPA	49
7.2	NOMINA E DURATA IN CARICA	50
7.3	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	51
7.4	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	53
7.5	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE DELLA SOCIETÀ	55
7.6	WHISTLEBLOWING	56
1.	SISTEMA DISCIPLINARE	58
1.1	PRINCIPI GENERALI	58
1.2	MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ	58
1.3	MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	59
1.4	MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE	60
1.5	PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DELL'ODV	60
1.6	MISURE NEI CONFRONTI DI PARTI TERZE	60
1.7	MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI UTILIZZATI IN REGIME DI DISTACCO	61
2.	FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	62



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

2.1	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	62
2.2	INFORMATIVA A COLLABORATORI, CONSULENTI ED ALTRI SOGGETTI TERZI	62
3.	CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	64
3.1	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	64
	Parte Speciale.....	65
4.	LE CONDOTTE NELLE ATTIVITÀ RILEVANTI AI FINI 231	65
4.1	LINEE DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	65
4.2	LINEE DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI.....	66
4.3	LINEE DI CONDOTTA NEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI.....	67
4.4	LINEE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I FORNITORI	69
4.5	LINEE DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI	69
4.6	LINEE DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DELL'OPERATIVITÀ SOSPETTA RICONDUCIBILE AI REATI TRANSNAZIONALI TERZI.....	70
4.7	LINEE DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PER L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI INERENTI IL RISPETTO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....	71
4.8	CONDOTTA NELL'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI E DIRITTO D'AUTORE..	73
4.9	CONDOTTA NEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO	74
4.10	CONDOTTA NEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	75
4.11	CONDOTTA IN MATERIA DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	75
4.12	CONDOTTA IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI	76



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

Parte Generale

1. PREMESSA

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione e di Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Società Birra Castello Spa, volto a prevenire la realizzazione dei reati previsti dal Decreto.

1.1 GLOSSARIO

Nel presente documento si intendono per

- **Attività sensibile:** processo/attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati contemplati dal Decreto; trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati contemplati dal Decreto anche in concorso con altri Enti.
- **D. Lgs. 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni.
- **Modello 231:** il Modello di Organizzazione e Gestione ex art. 6, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001
- **Società:** Birra Castello Spa con sede in San Giorgio di Nogaro (UD), via Enrico Fermi 42
- **Soggetti apicali:** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società (art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2001). A titolo esemplificativo tali soggetti sono stati individuati



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

nei membri del Consiglio di Amministrazione e nell'Amministratore Delegato.

- **Sottoposti:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001).
- **Destinatari:** Soggetti apicali e Sottoposti.
- **Ente:** soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.
- **Organismo di Vigilanza:** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento.
- **Linee Guida di Settore:** Linee Guida CONFINDUSTRIA - Documento pubblicato e diffuso da Confindustria (nel marzo 2002, aggiornato nel marzo 2008), ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che costituisce una base per l'eventuale adozione da parte delle singole imprese di un "modello di organizzazione e gestione" idoneo, ai sensi dello stesso art. 6, comma 1, lett. a), a prevenire i reati e gli illeciti considerati dal decreto in parola.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

2. INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 231, emanato nel giugno del 2001 (di seguito anche “Decreto” o “D. Lgs. 231”), ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese. Il D. Lgs. 231/01 sulla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, introduce nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcune, precise tipologie di reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi Enti:

da persone fisiche che rivestano **funzioni di rappresentanza**, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (Soggetti apicali), nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;

da persone fisiche **sottoposte alla direzione o alla vigilanza** di uno dei soggetti sopra indicati.

Il reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in posizione apicale o sottoposti), per avere rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell’Ente, deve costituire espressione della politica aziendale ovvero, quanto meno, derivare da una “colpa di organizzazione”.

La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

L’obiettivo della normativa è dunque l’ampliamento dei confini della responsabilità penale personale attraverso il coinvolgimento diretto degli “enti” che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

Il modello organizzativo e di gestione, previsto dall’art.6 comma 1 del D. Lgs. 231/2001, è il meccanismo cui il legislatore affida la prevenzione dei reati.

2.1 FATTISPECIE DI REATO



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

La Sezione III del D.Lgs. 231/2001 richiama i reati per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa degli enti specificando l'applicabilità delle sanzioni per gli stessi.

I reati per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del decreto stesso – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- reati in materia di abusi di mercato (art. 25-sexies);
- reati transnazionali (artt. 3 e 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”);
- delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” (art. 25-decies);



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

- delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente (art. 25-undecies);
- delitti riconducibili all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art.25 terdecies);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies);
- reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, (art. 25 quinquiesdecies);

Alla data di aggiornamento del presente documento i reati presupposto previsti dal Decreto 231 sono i seguenti:

2.1.1 Delitti contro la pubblica amministrazione

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dagli articoli **24** [articolo modificato dalla L. 161/2017]e **25** [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019]del D. Lgs. 231/2001 si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);

2.1.2 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo 24-bis del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.);



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635- quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.);
- documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

2.1.3 Delitti di criminalità organizzata

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo 24-ter del D. Lgs. 231/2001, si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazioni di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR n°309 del 1990);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

quelle previste dall'art. 2, comma 3, L. 110/1975 (art. 407 comma 2 lettera a) numero 5) c.p.p.).

- documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

2.1.4 Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo 25-bis del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 del codice penale)
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 del codice penale)
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del codice penale)
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 del codice penale)

2.1.5 Delitti contro l'industria e il commercio

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo 25-bis1 del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

2.1.6 Reati Societari¹

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo 25-ter del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173-bis del T.U.F.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

¹ (1) L'articolo è stato da ultimo modificato dall'art. 12, L. 27.05.2015, n. 69 con decorrenza dal 14.06.2015 principalmente per l'ampliamento della fattispecie relativa alle false comunicazioni sociali. Inoltre, con l'introduzione dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34, l'art. 2623 c.c. è stato soppresso il reato di Falso in prospetto, che viene disciplinato dall'art.173bis del TUF.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma 1);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- aggrataggio (art. 2637 c.c.)
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2 c.c.).

2.1.7 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo 25-quater del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis del codice penale)
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (articolo 289-bis del codice penale)
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);

- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018];
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

2.1.8 Delitti contro la personalità individuale

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo 25- quinquies del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

2.1.9 Reati in materia di abusi di mercato

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo 25-sexies del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del D. Lgs. 58/1998)
- manipolazione del mercato (articolo 185 del D. Lgs. 58/1998)

2.1.10 Reati Transnazionali

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati previsti dagli articoli 3 e 10 della legge n. 146 del 2006 se commessi in modalità transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

2.1.11 Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Il D. Lgs. n. 81/2008 ha introdotto nel D. Lgs 231/01 l'art. 25-septies [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018], che ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente a due nuove fattispecie di reato:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

2.1.12 Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo 25-octies del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

2.1.13 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo 25-novies del D. Lgs.231/2001, [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre

cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

2.1.14 Delitti contro l'amministrazione della giustizia

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo 25-decies del D. Lgs. 231/2001, [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009] si annovera la fattispecie di seguito indicata:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

2.1.15 Delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
- inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8);
- inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9).
- inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D. Lgs. 202/07);
- inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D. Lgs. 202/07);
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);

- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).

2.1.16 Delitti riconducibili all'impiego di cittadini di paesi terzi

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161] si annovera la fattispecie di seguito indicata:

- delitti riconducibili all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);
- delitti riconducibili all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).

2.1.17 Delitti riconducibili al razzismo e alla xenofobia

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-terdecies** del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018], si annovera la fattispecie di seguito indicata:

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

2.1.18 Delitti riconducibili alla frode in competizioni sportive e gioco illegale



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-quaterdecies** del D. Lgs. 231/2001, [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019] si annovera la fattispecie di seguito indicata:

- frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

2.1.19 Delitti riconducibili ai reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-quinquiesdecies** del D. Lgs. 231/2001, [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019] si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1;
- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis;
- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3;
- delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1;
- delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis;
- delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10;
- delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

2.2 APPARATO SANZIONATORIO

Il Decreto 231 prevede, nei confronti della Società, un articolato sistema di sanzioni in caso di commissione di uno degli illeciti previsti dalla normativa.

Le sanzioni previste sono:

- Sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sanzioni interdittive;
- Confisca dei proventi del reato;
- Pubblicazione della sentenza di condanna.

La sanzione amministrativa pecuniaria è la sanzione “base” sempre applicabile in caso di commissione di uno degli illeciti e di accertamento della responsabilità della Società la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità

della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Sono previste sanzioni pecuniarie fino a un massimo di Euro 1.549.370,00 (e sequestro conservativo in sede cautelare) e/o sanzioni interdittive (applicabili anche



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. 231/2001.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente").

Le sanzioni interdittive, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva, può essere disposta

anche la pubblicazione della sentenza di condanna.

Inoltre, nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (si tratta in particolare di: reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001; delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24-bis D. Lgs. 231/2001; delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24-ter D. Lgs. 231/2001; taluni delitti in tema di corruzione e concussione di cui all'art. 25 D.Lgs. 231/2001; taluni reati contro

la fede pubblica, di cui all'art. 25-bis D. Lgs. 231/2001; taluni delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001; delitti di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001; delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater D. Lgs. 231/2001; delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001; taluni reati transnazionali, di cui all'art. 10 legge 146/2006; delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25-septies D. Lgs. 231/2001; delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-octies D. Lgs. 231/2001; delitti in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. 25-novies D. Lgs. 231/2001; reati ambientali, di cui all'art. Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001); alcuni delitti in tema di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001 e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del medesimo è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. È peraltro possibile la prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. 231/2001.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

Va ricordato, infine, che l'art. 266 del D. Lgs. 209/2005 – Codice delle assicurazioni private – prevede che non possano essere applicate alle imprese di assicurazione, in via cautelare, le sanzioni interdittive indicate all'art. 9, 2° comma, lett. a) e b), cioè l'interdizione dall'esercizio dell'attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni.

2.3 DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D. Lgs. 231/2001).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

2.4 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all'estero.

I presupposti (previsti dalla norma in commento ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-novies del D. Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.5 SINDACATO DI IDONEITA'

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il giudizio di idoneità viene formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

3. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Come accennato nel Capitolo 1, il D.Lgs. 231/2001 prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, l'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che, in caso di reato commesso da un Soggetto apicale, **l'ente non ne risponde** se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione, gestione e controllo** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un **organismo della società** dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi è stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'organismo preposto.

Pertanto, nel caso di reato commesso da Soggetti apicali, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al Soggetto apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il D.Lgs. 231/2001 attribuisce un **valore esimente** ai modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al citato Decreto e, al contempo, vengano **efficacemente attuati** da parte del Consiglio di Amministrazione.

Nello stesso modo, l'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati dei sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Pertanto, nell'ipotesi prevista dal succitato art. 7 del D.Lgs. 231/2001, l'adozione del Modello 231 da parte dell'ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà quindi dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

Il Modello 231, per risultare idoneo a prevenire i reati, deve rispondere ai seguenti requisiti:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

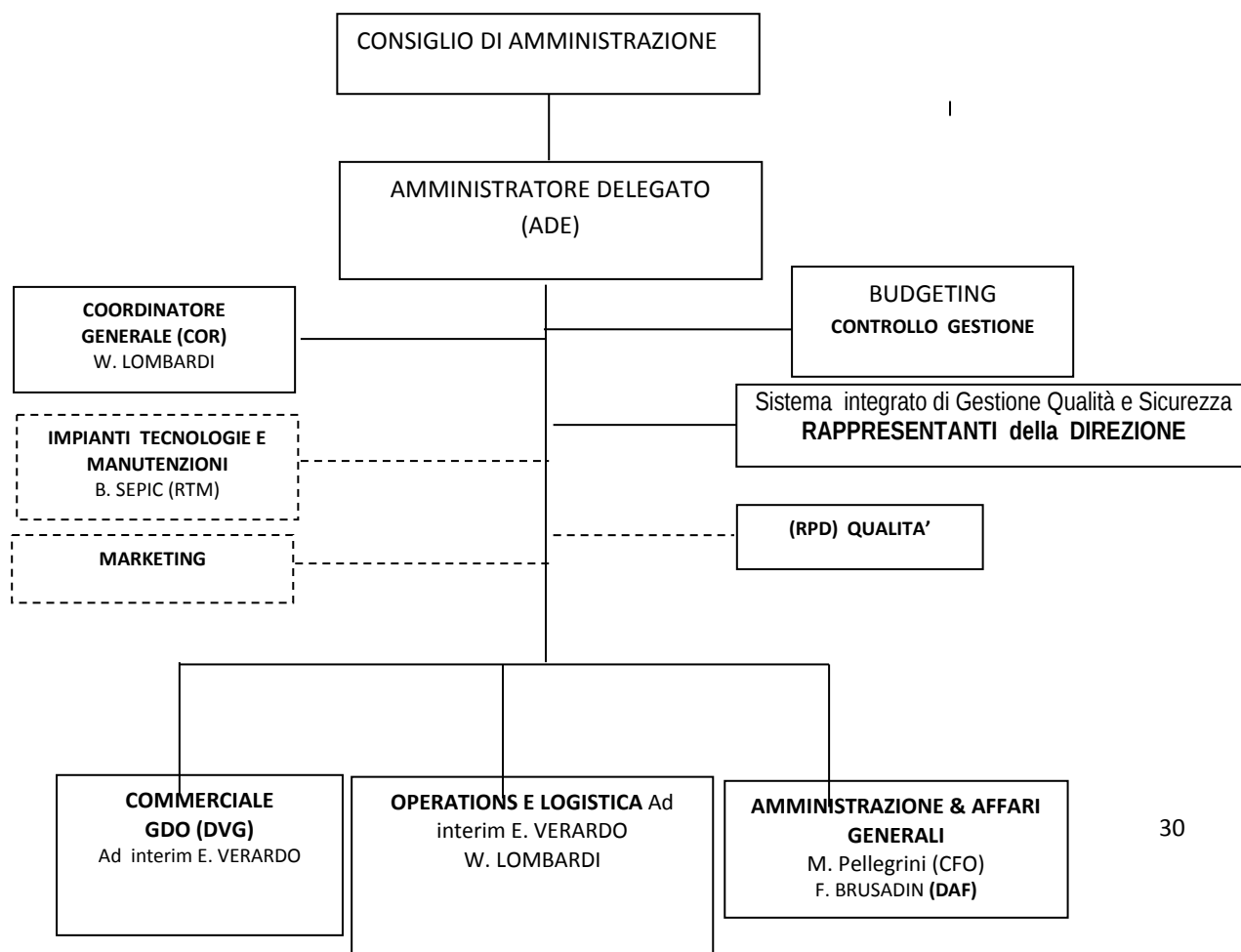
4. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

4.1 BIRRA CASTELLO

Birra Castello Spa, di seguito anche la “Società”, ha per oggetto la produzione e la lavorazione, finalizzata alla vendita, anche in nome e per conto di terzi, sia in Italia che all'estero, della birra e dei suoi sottoprodotti, delle materie prime per la birra, dei prodotti della biotecnologia, delle bevande in genere, comprese quelle alcoliche e superalcoliche.

4.2 MODELLO DI GOVERNANCE

Birra Castello Spa ha adottato un sistema di Governance tradizionale. Sono Organi di Birra Castello, l'Assemblea generale, il Consiglio di amministrazione e l'Amministratore Delegato. Il Collegio sindacale è Organo di controllo. La struttura organizzativa della Società è rappresentata dall'organigramma di seguito presentato:





M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

4.2.1 Assemblea Generale

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche su domanda di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2367 c.c.; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.

L'assemblea viene convocata con avviso comunicato almeno 08 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro dei soci, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (fax, telegramma, posta elettronica).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente *capoverso*, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato dai soci presenti.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa la procura generale a valere per più assemblee.

I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre 05 (cinque) giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante la riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

L'espressione del voto da parte dei soci può avvenire anche per corrispondenza.

Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo che nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a' sensi *dello statuto vigente*, azioni che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio e/o per delega, oltre la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione o in convocazioni successive alla seconda, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale in essa rappresentata e delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale intervenuto.

Salve specifiche ed inderogabili disposizioni di legge, l'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

In seconda convocazione o in convocazioni successiva alla seconda, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio e/o per delega, oltre la metà del capitale sociale.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

4.2.2 Consiglio di Amministrazione

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito in occasione della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da più membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina.

La nomina e la determinazione del numero degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 03 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a 3 (tre) esercizi.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

E' ammessa la rieleggibilità.

Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo).

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), l'intero consiglio si intenderà decaduto.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal presidente del collegio sindacale ovvero in caso di mancanza o di inattività del presidente del collegio sindacale da uno degli altri componenti del collegio sindacale; il collegio sindacale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori si applica il disposto dell'art. 2385 c.c..



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, questo:

- a) elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vice-presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo ai membri del Consiglio;
- b) viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno 1 (uno) giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- c) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

In assenza di convocazione il consiglio si considera validamente costituito quando siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci.

E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante la riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 31 del presente statuto, il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a' sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione (a' sensi dell'art. 15.1 sub b)) questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad uno o più membri del consiglio di amministrazione, anche disgiuntamente. L'amministratore o gli amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni 06 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri, le funzioni ed il trattamento economico.

Gli amministratori delegati possono nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza od impedimento, al vicepresidente. Spettano ai singoli amministratori delegati, anch'essi se nominati, nonché ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo o dagli amministratori delegati nell'atto di nomina.

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo complessivo, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinato dai soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

4.2.3 Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

E' organo di controllo il collegio sindacale, a cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'assemblea ordinaria dei soci, nel ricorrere delle condizioni di cui all'art. 2409 bis, secondo comma, c.c., può attribuire al collegio sindacale anche le funzioni di revisione legale dei conti.

Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 c.c..

I sindaci, compreso il presidente, sono nominati dall'assemblea dei soci. Essi restano in carica per 3 (tre) esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. E' possibile tenere le riunioni del collegio sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

Se investito anche delle funzioni di revisione legale dei conti, il collegio sindacale, a norma dell'art. 2409 bis ultimo comma c.c., dovrà essere integralmente costituito da soggetti iscritti nell'apposito Registro.

Se le funzioni di revisione legale dei conti devono essere esercitate da revisore legale dei conti o società di revisione legale, questi sono nominati dall'assemblea ordinaria, sentito il Collegio sindacale, assemblea la quale determina altresì il corrispettivo spettante al soggetto incaricato della revisione legale dei conti per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i limiti segnati dalla legge.

Il soggetto o l'organo incaricato della revisione legale svolge la propria attività in conformità alle norme vigenti.

4.2.4 Amministratore delegato

L'Amministratore Delegato è a capo di tutta l'organizzazione della Società, può compiere tutti gli atti giuridici inerenti e conseguenti all'esercizio dei poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Per maggiori dettagli sui poteri dell'Amministratore Delegato si rimanda alle procure deliberate dal Consiglio di Amministrazione e depositate in CCIAA.

4.2.5 Unità Organizzative

Per la descrizione dei compiti e delle responsabilità delle varie unità organizzative in cui si struttura la Società si rimanda al Funzionigramma aziendale pubblicato sul manuale della Qualità aziendale ISO 9001 e di seguito riportato.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

ACQUISTI	Acquisti materiali di confezionamento	F. Contin	M. Gorza / E. Perotto
PROGRAMMAZIONE	Programmazione / Giacenze materiali	M. Cinti	M. Gorza / E. Perotto
AMMINISTRAZIONE	Bolle in-out / Fatture passive	S. Ghirardelli / R. Andrian	M. Gorza / E. Perotto
CUSTOMER SERVICE	Vendite / Spedizioni / Trasporti	D. Michelinì, S. Quargnali, C. Miniutti M. Di Luca	M. Gorza / E. Perotto / V. De Rocco E. Zorzetto
ASSICURAZIONE QUALITA'	Laboratorio / Controllo Qualità / ISO	M. Cristin	V. Furlan
ACQUISTI RICAMBI	Acquisto ricambi	S. Budai	M. Strappazon/ D. De Bortoli
TECNOLOGIE E PROCESSI	Acquisto e revisioni macchine, impianti, processi	W. Lombardi	G. Pasa
SISTEMI INFORMATIVI	Hardware, Software, Reporting, Rete	I. Chiandetti	G. Pasa
SERVIZI STABILIMENTO & SICUREZZA	Normative, enti, sicurezza	C. Paiaro	S. Siragna
RISORSE UMANE	Retribuzioni, comunicazioni, atti	F. Brusadin	G. Pasa



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

5. L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

La Società ha sviluppato e documentato il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi di funzionamento, in modo coerente con la sua evoluzione strategica ed organizzativa.

I principali riferimenti documentali che descrivono l'organizzazione e disciplinano il funzionamento operativo di Birra Castello Spa sono riconducibili a regolamentazioni di carattere generale ed a disposizioni applicative ed operative specifiche. In particolare, i principali documenti di riferimento sono:

- statuto sociale;
- codice etico;
- organigramma e funzionigramma aziendale;
- sistema delle procure e delle deleghe;
- documenti di politiche aziendali;
- procedure operative;
- circolari ed ordini interni;
- manuali utente per l'utilizzo dei sistemi informatici.

Il corpo normativo e regolamentare aziendale nel suo complesso risulta coerente e funzionale, oltre che per le finalità per cui è stato sviluppato, anche alla prevenzione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01, con particolare riferimento alla definizione delle responsabilità e alla proceduralizzazione delle attività.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

6. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BIRRA CASTELLO SPA

6.1 LA METODOLOGIA SCELTA PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BIRRA CASTELLO SPA

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità per Birra Castello Spa con riferimento alla commissione di illeciti amministrativi conseguenti ad alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: Soci, manager, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell'impresa.

Lo scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di presidi di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione dei processi/ambiti operativi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato della illiceità di certi comportamenti (la cui commissione è fortemente condannata da Birra Castello Spa perché contraria alle norme di deontologia cui essa si ispira e ai suoi interessi, per alcuni aspetti di rilevanza diffusa, anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare nei membri degli Organi Societari e nei Dipendenti che operano nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza di poter determinare - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

La metodologia scelta dalla Società per la definizione e l'adozione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 ha comportato una serie di attività riconducibili di fatto a diverse fasi operative:

- **fase 1:** identificazione delle aree di rischio;
- **fase 2:** rilevazione della situazione esistente (as-is);
- **fase 3:** gap analysis e piano di azione (action plan);
- **fase 4:** disegno e adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Di seguito sono sinteticamente descritti gli obiettivi e le attività relativi a ciascuna delle quattro fasi sopra elencate.

6.1.1 FASE 1: Identificazione delle aree di rischio

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei **processi e delle attività** nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "**sensibili**" (c.d. "aree di rischio").

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Società, svolta al fine di meglio comprendere il perimetro di attività della stessa e di identificare gli ambiti aziendali oggetto di analisi.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale permette l'individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

6.1.2 FASE 2: Rilevazione della situazione esistente (as-is)

Obiettivo della fase 2 consiste nell'analisi, attraverso delle interviste ai referenti chiave della Società, delle attività sensibili precedentemente individuate, con particolare enfasi sul sistema dei controlli approntati al fine di eliminare o, quanto meno, circoscrivere le aree di rischio.

Nello specifico, per ogni processo/attività sensibile individuato nella fase 1, vengono analizzate le sue fasi principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti nonché gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si possano astrattamente realizzare le fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

A tal fine viene realizzata, quindi, una mappatura delle attività che sono potenzialmente esposte alla commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

6.1.3 FASE 3: Gap analysis e piano di azione (action plan)

Lo scopo di tale fase consiste nell'individuazione dei **requisiti organizzativi** caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Sulla base delle valutazioni espresse sull'efficacia esimente dei controlli e delle procedure esistenti a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi sopra descritta e di valutare la conformità degli stessi alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, viene quindi effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "gap analysis") tra il modello organizzativo e di controllo esistente ("as is") e il modello di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001 ("to be").

I risultati dell'attività descritta vengono formalizzati in una specifica "Relazione di risk assessment 231" che è oggetto di presentazione ai vertici della Società. In tale documento sono altresì esplicitate le eventuali azioni di mitigazione o di miglioramento da apportare all'attuale sistema normativo e di controllo interno (processi, procedure esistenti e integrazione al Sistema dei Controlli Interni – S.C.I.) per la prevenzione dei rischi ex D. Lgs.231/01 individuati.

Con il Modello 231 a regime, tale fase di identificazione delle Attività Sensibili e di effettuazione della Gap Analysis viene svolta ogni qualvolta si rende necessario aggiornare ed integrare il Modello attraverso l'emanazione di successivi protocolli specifici ovvero linee guida di condotta.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

Il compito di vigilare sull'adeguatezza e aggiornamento del modello è stato affidato all'Organismo di Vigilanza che, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, suggerisce eventuali adeguamenti a seguito di evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrina, ovvero segnala eventuali discrasie, incompletezze e/o esigenze di aggiornamento del modello nel suo complesso.

6.1.4 FASE 4: Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo e sua adozione

Scopo della fase 4 è l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 della Società idoneo alla prevenzione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e personalizzato in relazione alla realtà aziendale, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 231/2001 e alle linee guida Confindustria.

Il presente documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo di Birra Castello Spa è **suddiviso in due parti** le quali contengono, rispettivamente:

nella **parte generale**, una descrizione relativa:

- al quadro normativo di riferimento;
- alle fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
- al sistema di governance e all'assetto organizzativo di Birra Castello Spa;
- alla struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società;
- alla individuazione e nomina dell'organismo di vigilanza, con indicazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle misure e delle disposizioni contenute nel Modello;



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

- ai criteri di aggiornamento del Modello.

nella **parte speciale**, una descrizione relativa:

- alle **linee guida di condotta** nelle attività rilevanti rispetto alle fattispecie di illecito previste dal decreto.

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, Birra Castello Spa, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con la delibera del CdA del 17 dicembre 2015 e sottoposto a revisione, su proposta dell'OdiV, con delibera del 25 febbraio 2020.

Con la medesima delibera Birra Castello Spa ha altresì istituito il proprio Organismo di Vigilanza, costituendolo in forma monocratica.

6.2 GLI OBIETTIVI DELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BIRRA CASTELLO SPA

Con l'introduzione del Modello 231 Birra Castello Spa si pone l'obiettivo di strutturare un sistema di elementi organizzativi e relative regole di funzionamento, attraverso l'individuazione delle "attività sensibili ex D.Lgs. 231/2001" e la definizione di protocolli "idonei a prevenire i reati", volto a:

- rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia di governo sia esecutiva, che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo che per l'azienda;
- garantire la correttezza dei comportamenti dell'azienda e delle persone che la rappresentano, nel completo rispetto della normativa esterna ed interna;
- rafforzare meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di reati;
- enfatizzare le scelte in materia di conformità, di etica, di trasparenza, di correttezza da sempre perseguite da Birra Castello Spa e peraltro sancite dallo Statuto aziendale, con particolare



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

riferimento alle specifiche finalità della Società nel contesto operativo locale e nazionale.

6.3 GLI ELEMENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI BIRRA CASTELLO SPA

Elementi fondamentali del Modello 231 di Birra Castello Spa sono:

1. il **Sistema organizzativo** inteso come insieme di responsabilità, processi e prassi operative che disciplinano lo svolgimento delle attività operative, di controllo e di governo dell'azienda. Tali disposizioni, tenuto anche conto delle dimensioni aziendali, possono essere scritte od orali, di applicazione generale o limitate a categorie di soggetti od individui, permanenti o temporanee. I destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono pertanto:
 - a. alle disposizioni legislative e regolamentari, applicabili alle diverse fattispecie;
 - b. alle previsioni dello Statuto sociale;
 - c. alle norme generali e alle Linee di condotta emanate ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - d. alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - e. alla normativa interna;
2. il **Codice Etico** che definisce i principi etici e le regole fondamentali di comportamento alle quali si devono attenere gli amministratori, i dipendenti e più in generale i soggetti che interagiscono con Birra castello Spa.
3. l'**Organismo di Vigilanza**, inteso come organo dell'ente a cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 avente i requisiti di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

7.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI BIRRA CASTELLO SPA

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della Società secondo quanto stabilito dall'art. 6, co.1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Sulla base del testo del Decreto, le Linee Guida Confindustria suggeriscono che si tratti di un Organo "interno" alla struttura operativa dell'Ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'Organismo di Vigilanza riferisca, nello svolgimento della sua funzione, direttamente al Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed Alta Direzione mantenendo un contatto su base periodica con il Collegio Sindacale.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'ente prevista dal D. Lgs. 231/2001.

A tal proposito il D. Lgs. 231/01 statuisce che l'Organismo di Vigilanza è titolare di poteri specifici di iniziativa e controllo, che può esercitare nei confronti di tutti i settori aziendali, compreso la Direzione, il Consiglio di Amministrazione e i suoi componenti, nonché nei confronti degli stessi collaboratori esterni e dei consulenti dello stesso.

Il D. Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. Tuttavia, la società Birra Castello Spa, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, ha optato per una **soluzione di tipo monocratico**, in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

Le regole organizzative e operative dell'Organismo di Vigilanza sono previste in uno specifico Regolamento che è da considerarsi parte integrante del presente Modello.

Per una piena aderenza ai dettami del D. Lgs. 231/01 è necessaria l'istituzione di un canale di comunicazione fra l'Organo di Vigilanza e i vertici aziendali della società.

Le riunioni dell'OdV e gli incontri con gli altri Organi di controllo devono essere verbalizzati e le copie dei verbali custodite dall'Organismo stesso.

7.2 NOMINA E DURATA IN CARICA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso di particolari requisiti soggettivi in funzione dello specifico onere loro affidato.

L'Organismo di Vigilanza di Birra Castello Spa deve attestare l'assenza delle seguenti cause di incompatibilità o di conflitti di interesse:

- non deve essere portatore, facendone apposita dichiarazione all'atto della nomina, di conflitti di interesse, anche potenziali, con l'ente, tali da pregiudicare l'indipendenza né di coincidenze di interesse con l'ente medesimo esorbitanti da quella ordinaria che trova fondamento nel rapporto di dipendenza e nella relativa fidelizzazione o nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale;
- non deve aver svolto, almeno nei tre esercizi precedenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria;
- non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27/12/56 n.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

1423, o della legge 31/05/65 n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

- non deve essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvo il caso di avvenuta estinzione del reato o della pena o in presenza dei requisiti per l'ottenimento della riabilitazione.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il soggetto prescelto si impegna a comunicare immediatamente alla società qualsiasi evento che comporti la perdita, anche solo temporanea, dei sopra descritti requisiti di compatibilità, indipendenza ed autonomia.

La durata in carica dell'Organismo è a tempo indeterminato salvo diversa durata stabilita dal consiglio di amministrazione al momento della nomina. (L'OdV decade alla data della riunione convocata relativa all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere ad interim (in regime di cd. prorogatio) le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'organismo stesso.

7.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organo di Vigilanza di Birra Castello Spa è affidato, sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'effettiva osservanza del presente Modello da parte degli Organi Sociali, dipendenti della Società, collaboratori, consulenti e fornitori;
- sulla reale efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto 231;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrano esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

Sul piano più operativo, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- attivare eventuali procedure per l'implementazione del sistema di controllo. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di emanare apposite disposizioni ovvero ordini di servizio interni. Si osserva, tuttavia, che la responsabilità primaria sul controllo delle attività di gestione, anche a quelle riconducibili ad aree di attività individuate come sensibili, con riferimento alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 231/01, resta comunque demandata al management operativo;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini di un costante aggiornamento della mappatura delle attività sensibili, tenendo conto del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Birra Castello Spa, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli Organi societari deputati;
- promuovere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di cui al presente Modello, predisponendo, idonea documentazione organizzativa interna, necessaria ai fini del funzionamento del Modello stesso, che illustri in maniera compiuta le istruzioni nonché eventuali chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto dl Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività nelle aree sensibili. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'Organismo devono essere inoltre segnalate da



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la società al rischio reato;

- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nei protocolli e nei piani di azione per il sistema di controllo. In particolare all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni effettuate, anche con riferimento ai piani di azione eventualmente predisposti e devono essere messi a sua disposizione gli aggiornamenti della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni di cui al presente Modello;
- coordinarsi con i vari Responsabili delle funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del presente Modello (definizione clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari);
- indicare al Consiglio di Amministrazione il budget per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza;
- chiedere e/o assegnare a soggetti terzi, in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico, eventuali compiti di natura specialistica attinenti l'operatività dell'Organismo di Vigilanza;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate.

Ovviamente l'esercizio dei citati poteri deve avvenire nel limite strettamente funzionale alla missione dell'Organismo di Vigilanza nel rispetto di una serie di normative di protezione, come ad esempio, quelle sulla tutela dei dati personali, quelle sul segreto professionale, quelle sulla tutela dei lavoratori ecc..

7.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di provvedere al relativo aggiornamento.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

A tal fine l'Organismo di Vigilanza:

- accede a tutti i documenti ed informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;
- è destinatario di eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- può richiedere ai dipendenti/distaccati e collaboratori di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello 231 e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- riceve periodicamente gli eventuali flussi informativi definiti, le eventuali comunicazioni da parte dei dipendenti di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per reati previsti dal Decreto, i rapporti predisposti nell'ambito delle attività di controllo da funzioni interne e/o da soggetti esterni dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto.

Al fine di consentire la segnalazione da parte dei Destinatari del presente Modello 231 di eventuali notizie relative alla commissione o al tentativo di commissione dei reati, oltre che di violazione delle regole previste dal Modello 231 stesso, sono garantiti idonei canali di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, anche tramite lo specifico indirizzo di posta elettronica odv231@birracastello.it.

In particolare è stato attuato un canale specifico, anonimo e indipendente previsto dalla normativa in materia di Whistleblowing da identificarsi nella piattaforma informatica **"Whistleblowing ISWEB SPA"**.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare. I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

7.5 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE DELLA SOCIETÀ

Ferma restando la piena autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, esso è comunque tenuto a presentare una relazione scritta sugli esiti delle proprie attività al Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno annuale e, comunque, ogni volta che ve ne sia urgenza, o quando richiesto da un componente dell'OdV stesso, ove non organo monocratico.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o Amministratore Delegato con congruo anticipo e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

La relazione ha come oggetto:

- l'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento delle attività "a rischio reato" e dei connessi processi sensibili;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Gli incontri tenuti dell'Organismo devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'Organismo medesimo.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza si può consultare con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

Ogni anno l'Organismo di Vigilanza sottopone al Consiglio di Amministrazione un resoconto delle spese effettuate nell'anno ed un piano delle attività previste per l'anno successivo. Alla relazione si accompagna, in caso di necessità, la richiesta di adeguamento della dotazione a disposizione per assolvere i compiti assegnati.

7.6 WHISTLEBLOWING

Al di fuori di quanto previsto nei paragrafi precedenti, devono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza, tutte le violazioni o sospette violazioni delle regole previste dal Modello.

Tale obbligo grava su tutti i soggetti destinatari del Modello stesso che, nell'ambito della loro attività, vengano a conoscenza delle suddette violazioni.

E' stata introdotta nell'ordinamento una disciplina generale in materia di così detto "whistleblowing", con la legge 30 novembre 2017 n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

In adempimento alla normativa vigente, e fermo restando il sistema di segnalazione previsto dal presente Modello, Birra Castello Spa si è dotato di un sistema informatico di segnalazione delle violazioni cd. *Whistelblowing* e di una Policy che disciplina il canale alternativo interno di segnalazione delle violazioni, conformemente alle richieste provenienti dalle normative di riferimento. In particolare Birra Castello S.p.A. ha adottato uno specifico Tool informatico, *web based* (quindi accessibile tramite Internet), denominato **"Comunica Whistleblowing"**. Il soggetto segnalante trasmette la segnalazione attraverso tale applicativo informatico, secondo le modalità di cui al "manuale operativo" allegato alla Policy approvata da C.d.A..

Affinché il sistema di segnalazione risulti efficace e coerente con la normativa di riferimento applicabile Birra Castello Spa ha individuato nell'Organismo di Vigilanza il soggetto, dotato di autonomia dalla struttura di governance e organizzativa, preposto alle segnalazioni delle violazioni relative a:



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

- le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231/2001 e del Codice Etico adottato dalla società;
- le segnalazioni relative alle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- la segnalazione di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta nell'ambito dei mercati degli strumenti finanziari", nonché del regolamento (UE) n. 596/2014 [c.d. MAR Market abuse];

L'Organismo di Vigilanza si rende garante della riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti allo scopo di tutelare gli stessi da eventuali ritorsioni o discriminazioni di qualsiasi genere o natura, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Birra Castello Spa o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

1. SISTEMA DISCIPLINARE

1.1 PRINCIPI GENERALI.

Al fine di assicurare l'effettività del Modello di organizzazione, gestione e controllo, Birra Castello Spa intende sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello da parte del personale dipendente, dei collaboratori esterni e dei partner, nonché degli amministratori richiamando il rispetto del sistema disciplinare attualmente vigente in società che fa riferimento a quello previsto dal CCNL di categoria.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazioni delle regole di condotta aziendali può quindi prescindere dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dalla Società in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

In applicazione della normativa *Whistleblowing*, le sanzioni disciplinari potranno essere applicate altresì quale conseguenza della violazione delle misure di tutela del segnalante di condotte irregolari e in conseguenza dell'utilizzo abusivo dei canali informativi dedicati.

1.2 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ.

L'inosservanza delle regole previste dal Modello adottato da Birra Castello Spa ai sensi del Decreto può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'irrogazione di sanzioni disciplinari nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e della vigente contrattazione collettiva di settore applicabile e precisamente:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico, fino ad un massimo di 10 giorni;



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno determinati anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento adottato dal lavoratore o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari irrogati al medesimo;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze connesse o relative all'illecito disciplinare.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di Dirigenti, la Società - una volta accertata la responsabilità dell'autore della violazione - adotta la misura ritenuta più idonea, fra quelle sopra riportate. Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

1.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa, per iscritto, il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali provvederanno a valutare le eventuali iniziative da assumere proporzionate alla gravità del comportamento fino ad arrivare alla sospensione o eventuale revoca, attivando, se del caso, le relative azioni di responsabilità.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

1.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa, per iscritto, l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

1.5 PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DELL'ODV

In caso di violazione del Codice Etico e del Modello da parte di uno o più componenti dell'OdV, è attribuita al Consiglio di Amministrazione di Birra Castello Spa la competenza per una valutazione dei fatti e il potere di assumere provvedimenti conseguenti, compresa la revoca immediata dall'incarico dell'OdV o dei componenti dell'OdV autori dell'infrazione.

1.6 MISURE NEI CONFRONTI DI PARTI TERZE

Eventuali condotte di collaboratori esterni, partner commerciali e, più in generale, di fornitori di beni o servizi in contrasto con le disposizioni del Modello possono comportare la risoluzione del rapporto contrattuale, mediante previsione di specifiche clausole contrattuali, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti.

A tal fine, è previsto l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che:

- diano atto della conoscenza del Decreto e dei principi contenuti nel Modello adottato dalla Società;
- richiedano l'assunzione di un impegno di attenersi alle prescrizioni contenute nel Modello;
- disciplinino le conseguenze in caso di violazione di tali prescrizioni;



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

- in caso di subappalto di servizi l'appaltatore (o sub appaltante) dovrà curare l'inserimento di analoghe clausole nel contratto di sub appalto.

Compete all'Organismo di Vigilanza valutare l'idoneità delle misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti terzi, nonché segnalare alle competenti funzioni della Società l'eventuale aggiornamento delle clausole sopra citate.

Delle valutazioni e delle misure adottate nei confronti di fornitori viene data adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione.

1.7 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI UTILIZZATI IN REGIME DI DISTACCO

Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al distaccante o al somministratore, Birra Castello Spa comunicherà alle società con cui intercorrono i suddetti rapporti gli elementi che dovranno formare oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e delle norme contrattuali vigenti.



2. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l'informativa verso il personale, secondo le modalità ed i tempi definiti d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, sono gestite dalla competente funzione aziendale. In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri dipendenti ma a tutti i soggetti che operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali di diversa natura.

2.1 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La diffusione del presente Modello di organizzazione e gestione oltre che l'informazione del personale, in merito al contenuto del D. Lgs. 231/01 ed ai suoi obblighi relativamente all'attuazione dello stesso, sono costantemente realizzate attraverso i vari strumenti a disposizione di Birra Castello Spa (apposita circolare informativa interna), e prevede, oltre ad una specifica informativa all'atto di assunzione, lo svolgimento di ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel D. Lgs. 231/01.

Inoltre, i principi e i contenuti del Modello sono oggetto di appositi corsi di formazione rivolti a tutti i dipendenti e attuati con un differente grado di approfondimento, in relazione anche al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili individuate nel Modello. Ciò al fine di consentire ai destinatari di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno nonché di contribuire alla diffusione di una cultura aziendale orientata al perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

2.2 INFORMATIVA A COLLABORATORI, CONSULENTI ED ALTRI SOGGETTI TERZI

A collaboratori esterni, consulenti ed alle terze parti sono fornite, da parte della funzione aziendale di volta in volta competente, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello, nonché sulle



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni dello stesso o alla normativa vigente possano avere con riguardo ai rapporti contrattuali.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

3. CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

3.1 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello 231 viene riesaminato periodicamente dall'Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza ed il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità curandone il relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento, proponendo le eventuali integrazioni e/o modifiche del Modello 231.

La valutazione sulle necessità di aggiornamento viene effettuata nei casi di:

- modifica della normativa di riferimento;
- introduzione di nuovi prodotti, sviluppi e modifiche delle attività e dei processi aziendali che comportino l'insorgenza di nuove fattispecie di rischio;
- rilevazioni di carenze del Modello.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

PARTE SPECIALE

Per tale sezione si prevede uno sviluppo con l'indicazione di specifiche linee guida di condotta comportamentale nelle attività sensibili alle fattispecie di illecito ex D. Lgs.231/01

4. LE CONDOTTE NELLE ATTIVITÀ RILEVANTI AI FINI 231

La Società riconosce come principio imprescindibile del proprio operare il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Nell'emanare le seguenti linee di condotta Birra Castello Spa si propone di rafforzare tale principio ribadendo a tutto il personale dipendente e ai collaboratori i comportamenti attesi con specifico riferimento alle aree di attività "sensibili" ex D. Lgs. 231/01. Relativamente a tali linee di condotta inoltre si precisa che:

- non devono ritenersi esaustive, ma sono rappresentative del principio generale di "correttezza e liceità nel lavoro e negli affari" citato;
- sono organizzate con riferimento alle diverse aree di attività e competenza senza distinzione rispetto ai diversi destinatari, fermo restando che non tutte le categorie sono riferibili alla totalità dei soggetti che operano per conto della Società;
- fanno riferimento alle aree di attività in cui è stata individuata una possibilità di accadimento dei reati ad oggi richiamati dal decreto e possono essere considerati principi di riferimento per le estensioni del decreto a nuove famiglie di reati.
- tengono conto delle procedure e delle prassi operative adottate dalla Società e diffuse al personale aziendale (procedure operative, circolari, ordini interni....)

4.1 LINEE DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tutti coloro i quali operano per conto della Società a contatto con la Pubblica Amministrazione e con le Istituzioni Pubbliche, , Agenzia Entrate, Guardia di



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

Finanza ed altre autorità garanti, sono tenuti ad assolvere ai propri compiti con integrità, indipendenza, correttezza e trasparenza.

In particolare le attività devono essere realizzate attenendosi alla seguente condotta:

- assoluto divieto di offrire o promettere, sia direttamente che indirettamente, denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio o prestazione a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio o a loro familiari, allo scopo di indurli al compimento di un atto d'ufficio o contrario al dovere d'ufficio.
- rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza nelle attività e relazioni in cui siano coinvolti lo Stato, l'Unione Europea o altri Enti Pubblici, in particolare in sede di trattativa, stipula o esecuzione di contratti, aggiudicazione di concessioni o appalti, attività ispettive e di controllo o nell'ambito di procedure giudiziarie.
- rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e aziendali relative alla "sicurezza dei dati" al fine di prevenire eventuali illeciti commessi, a danno dello Stato o di altri Enti Pubblici, attraverso l'utilizzo di apparati e procedure informatiche della Società.

4.2 LINEE DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI

Tutti coloro che operano per conto di Birra Castello Spa sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, nelle attività di gestione e trattamento di finanziamenti e/o agevolazioni pubbliche di qualsivoglia natura ed origine alla seguente condotta:

- correttezza e "veridicità" nel trattamento della documentazione comprovante i requisiti di ammissibilità per la partecipazione a bandi, gare e consorzi di finanziamenti pubblici, nonché correttezza, trasparenza e completezza delle informazioni da fornire alle Amministrazioni competenti.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

- correttezza e affidabilità nell'istruttoria delle pratiche, nella gestione e nelle segnalazioni di competenza relative a finanziamenti pubblici, correttezza nello svolgimento delle specifiche attività di verifica della regolarità formale e sostanziale delle operazioni compiute, per i casi previsti dalla normativa.
- integrità e trasparenza nell'utilizzo di finanziamenti pubblici eventualmente erogati in favore della Società.

4.3 LINEE DI CONDOTTA NEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI

Tutti coloro che, per posizione e ruolo ricoperto, assumono, singolarmente o collegialmente decisioni e deliberazioni relative alla gestione della Società ed al relativo governo, quindi in particolare i Soggetti Apicali, nonché tutti i dipendenti che a qualunque titolo collaborino in tali attività, sono tenuti alla seguente condotta:

- rigorosa osservanza delle norme di legge, dello Statuto Sociale e delle normative interne relative al funzionamento degli organi sociali, nonché a eventuali operazioni sul capitale sociale.
- divieto di esporre fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, di omettere informazioni ed occultare dati in violazione dei principi normativi e delle regole aziendali, in modo da indurre in errore i destinatari del bilancio e degli altri documenti che rappresentino la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- correttezza, liceità ed integrità, rispetto dei principi normativi e delle regole procedurali interne nella formazione e nel trattamento dei dati, dei documenti contabili e del Bilancio della Società e nella sua rappresentazione all'esterno anche ai fini di garantire i diritti dei Soci e il corretto funzionamento del mercato.
- rispetto dei principi di lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nelle relazioni con le funzioni ed Autorità di Vigilanza e di controllo e delle società di revisione.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

- chiarezza, veridicità e conformità alle politiche e ai programmi aziendali delle comunicazioni rivolte all'esterno, riservando i rapporti con gli organi di informazione alle funzioni aziendali preposte.
- la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile avviene attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi relativi all'elaborazione dei flussi contabili e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- definizione di regole per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e il controllo della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto. La maggioranza in Assemblea non dovrà essere determinata con atti simulati o con frode, allo scopo di conseguire, per sé e/o per gli altri, un ingiusto profitto.
- rigorosa osservanza di tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
- rigorosa osservanza delle procedure interne atte a garantire una corretta e tempestiva attività di segnalazione agli organi di vigilanza.
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. In particolare, è fatto divieto di:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

4.4 LINEE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I FORNITORI

Tutti coloro che sono coinvolti nei processi relativi all'acquisto di beni e/o servizi ed in generale nella gestione di rapporti con fornitori sono tenuti alla seguente condotta:

- rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza nelle attività e relazioni in cui siano eventualmente coinvolti lo Stato, l'Unione Europea o altri Enti Pubblici.
- rispetto dei principi di lealtà, integrità, riservatezza, diligenza, professionalità e obiettività nella selezione dei fornitori e nella determinazione delle condizioni contrattuali di fornitura.
- rifiuto di ogni forma di corrispettivo da parte di chiunque per l'esecuzione di atti relativi al proprio ufficio o contrari ai doveri d'ufficio.
- rispetto della legge, dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti e delle procedure interne relative alla gestione del processo di acquisto, delle deleghe e dei poteri di spesa.
- rispetto degli obblighi normativi in materia di diritti d'autore e utilizzo delle opere dell'ingegno.

4.5 LINEE DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

I Soggetti Apicali e tutti coloro che, per posizione e ruolo ricoperto, vengono a conoscenza o dispongono di informazioni privilegiate o comunque riservate sono tenuti alla seguente condotta:

- rispetto della massima riservatezza con riferimento a informazioni di carattere confidenziale o privilegiato, riguardante la



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

clientela o la Società di cui si entri in possesso in ragione del ruolo ricoperto.

- divieto di divulgazione delle informazioni di cui al punto precedente a terzi all'interno o all'esterno della Società, salvo il caso in cui tale comunicazione sia necessaria
- per l'adempimento dei compiti affidati.
- divieto di comunicazione a terzi o sfruttamento a vantaggio proprio o della Società di informazioni finanziarie rilevanti se non dopo che tali informazioni siano state rese pubbliche.
- divieto di effettuazione di operazioni o diffusione di informazioni finalizzate ad alterare il corso di titoli quotati o non quotati.
- divieto di compiere operazioni su strumenti finanziari di Società terze in rapporto d'affari con la Società stessa, in relazione alle quali si posseggano informazioni privilegiate circa l'emittente o il titolo stesso conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse.
- osservanza delle Politiche in materia di investimento che definiscono le linee guida complessive di gestione del portafoglio titoli di proprietà nonché la definizione del perimetro operativo per l'effettuazione delle operazioni di negoziazione sui mercati in termini di compravendita titoli.
- rispetto della legge, dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti, delle procedure interne e dei codici di comportamento in materia di trasparenza delle operazioni su azioni o altri strumenti finanziari della Società.

4.6 LINEE DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DELL'OPERATIVITÀ SOSPETTA RICONDUCIBILE AI REATI TRANSNAZIONALI TERZI

Tutti coloro che sono coinvolti nei processi di vendita, nonché il personale interessato al presidio delle attività previste dalla normativa antiriciclaggio sono tenuti alla seguente condotta:



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

- rispetto della legge, dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti, delle procedure interne con particolare riferimento alla normativa antiriciclaggio - Decreto legislativo n. 231/2007 - Attuazione terza direttiva antiriciclaggio (e successive modifiche ed integrazioni) - ed alla tempestiva individuazione dell'operatività potenzialmente sospetta.
- obbligo di segnalare, con riferimento all'esecuzione di disposizioni di pagamento, Italia ed Estero, o all'acquisizione di flussi finanziari a favore della clientela, un'operatività potenzialmente riconducibile ai reati transnazionali;

I soggetti apicali e sottoposti della Società sono tenuti ad osservare l'obbligo di preventiva verifica dei requisiti di onorabilità della controparte nella negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti di fornitura, mandato, intermediazione e consulenza.

4.7 LINEE DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PER L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI INERENTI IL RISPETTO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Tutti coloro che sono incaricati dell'osservanza della normativa antinfortunistica e del rispetto della stessa da parte del personale dipendente, sono tenuti alla seguente condotta:

- rispetto della legge, dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti, delle procedure interne con particolare riferimento alle misure previste dal Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dai successivi aggiornamenti in materia.
- individuare e programmare misure di prevenzione e protezione al fine di rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 (come modificato ed integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) in merito alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ponendo altresì in essere le necessarie attività di sorveglianza sanitaria e le attività di informazione e formazione dei lavoratori.

- effettuare annualmente una valutazione dei rischi in tema di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro ai fini del rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 (come modificato ed integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) in merito agli standard tecnico-strutturali relativi ai luoghi di lavoro, predisponendo le misure di prevenzione e protezione conseguenti. A tal proposito, le strutture competenti dovranno attivare verifiche sistematiche.
- controllare che le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando il monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dal documento di valutazione dei rischi.
- dare la possibilità ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ove nominati, nel rispetto delle norme di legge in materia, di accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e di chiedere informazioni al riguardo.
- far sottoporre gli ambienti di lavoro a visite e valutazioni da parte di soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti.
- prevedere un'adeguata attività di vigilanza e verifica sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate e delle istruzioni di lavoro in sicurezza impartite.
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (i.e. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, etc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, alle misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, alle procedure di pronto soccorso ed alla evacuazione dei lavoratori.
- prevedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, disposizioni atte ad imporre alle controparti obblighi di rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro.

4.8 CONDOTTA NELL'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI E DIRITTO D'AUTORE

Tutti coloro che, per posizione e ruolo ricoperto, utilizzano strumenti informatici o telematici per lo svolgimento delle loro attività, sono tenuti alla seguente condotta:

- rispetto della normativa aziendale vigente in materia di trattamento dei dati personali e accesso ai sistemi informatici o telematici;
- correttezza, liceità e integrità nell'utilizzo dei suddetti strumenti protetti da misure di sicurezza;
- correttezza e veridicità delle informazioni contenute nei documenti informatici pubblici o privati scambiati con parti terze.
- divieto a tutto il Personale della Società, di installare sui computers in uso programmi o files di qualsiasi tipo senza la preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio preposto, che ne valuterà l'utilità, il contenuto e la provenienza;
- divieto di acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.).
- divieto di divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti.



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

- divieto di accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti.
- divieto di utilizzare illecitamente materiale tutelato da altrui diritto d'autore.

4.9 CONDOTTA NEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Tutti coloro che sono coinvolti nei processi relativi al censimento dei clienti, alla gestione della loro operatività o sono responsabili di adempimenti in materia di antiriciclaggio, sono tenuti alla seguente condotta:

- rispetto della normativa vigente in materia e delle direttive, procedure e regolamenti aziendali.
- scrupolosa applicazione delle procedure interne di adeguata verifica della clientela, di gestione della relativa operatività e di gestione delle segnalazioni di operatività potenzialmente sospetta e degli altri adempimenti previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo.
- rispetto delle procedure in materia di acquisti e spese generali, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti dei fornitori e alla provenienza della merce oggetto di acquisto.
- osservanza dell'obbligo di astensione dall'apertura di un nuovo rapporto o dal mantenimento di un rapporto in essere nel caso in cui l'operatore non sia in grado di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica o sussista il sospetto che vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale di Partner ed altri operatori di mercato.
- definizione di criteri che regolano la scelta dei soggetti (ad es. Onlus) in favore dei quali effettuare donazioni od erogazioni liberali di qualsiasi tipo. Tali elargizioni sono operate solo se adeguatamente autorizzate, formalizzate e rendicontate. Inoltre, la Società non



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

effettua donazioni di qualsiasi tipo tramite versamenti in contanti o su conti correnti cifrati.

4.10 CONDOTTA NEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Tutti coloro che sono coinvolti nei processi relativi all'acquisto di beni e/o servizi ed in generale nella gestione di rapporti con fornitori sono tenuti alla seguente condotta:

- conferimento di incarichi per forniture e/o appalti in base a documenti giustificativi con motivazione e nominativi, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati. In sede di valutazione delle caratteristiche del fornitore, deve essere verificata la regolarità contributiva e deve essere richiesto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) od altro documento anche diversamente denominato, attestante la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente.

4.11 CONDOTTA IN MATERIA DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Tutti coloro che sono chiamati a richiedere e/o rilasciare testimonianza nell'ambito di un procedimento penale in cui dovesse essere coinvolta la Società sono tenuti alla seguente condotta:

- divieto di indurre, in qualsiasi modo, i soggetti a rendere dichiarazioni non veritiere in un processo penale ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria.
- divieto di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria.

- osservanza da parte dei dipendenti dei principi fondamentali quali l'onestà o l'integrità nel perseguimento del profitto personale o della Società; devono, altresì, rispettare le leggi e le normative vigenti orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nella normativa aziendale, con particolare riguardo al Codice Etico.

4.12 CONDOTTA IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 25-undecies del Decreto.

I Destinatari (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico) hanno l'obbligo di:

- operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali, procedure e regolamenti interni vigenti in materia ambientale.
- segnalare ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale.

4.13 CONDOTTA IN MATERIA DI REATI TRIBUTARI

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 25- quinquiesdecies del Decreto.

I Destinatari compresi i consulenti esterni (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico) hanno l'obbligo di:

- operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali, procedure e regolamenti interni vigenti in materia tributaria;



M.O. Birra Castello SpA – ver. 2.1

- segnalare ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale in relazione al perseguimento di obiettivi di risparmi fiscali illeciti